

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 1952

(144^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 »
(N. 2609) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, *relatore* Pag. 1608

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 »
(N. 1904):

PRESIDENTE 1598, 1600
CANEVARI, *relatore* 1598, 1599, 1601, 1603
TOSELLI 1598
TISSI 1599, 1601
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1599, 1600, 1601, 1602, 1604
ROMANO Domenico 1599, 1600, 1602, 1603

Proposte di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione »
(N. 2631) (Di iniziativa del deputato Castelli Ivolio) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GENCO, *relatore* Pag. 1605
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1605

(Discussione e reiezione)

« Disposizioni per i vincitori dei concorsi ad alunni di ordine delle Ferrovie dello Stato »
(N. 2621) (Di iniziativa dei senatori Massini, Gavina e Meacci):

BORROMEO, *relatore* 1606, 1607
MASSINI 1607
GENCO 1608

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, Lanza-
ra, Mancini, Massini, Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Vaccaro.

Sono presenti per il Governo l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e il senatore Focaccia, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (N. 1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 ».

Come i colleghi certamente ricordano, la discussione generale su questo disegno è stata da lungo tempo chiusa e l'esame si è arrestato in sede di discussione dell'articolo 1. Su questo articolo furono avanzati però molti rilievi, che indussero a sospenderne la discussione. Nel riprenderla, ritengo opportuno pregare anzitutto il relatore, senatore Canevari, di riassumere i termini della questione.

CANEVARI, *relatore*. L'articolo 1 trova la sua ragione di essere nelle disposizioni precedentemente contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e nella legge 29 luglio 1949, n. 531, le quali stabilivano aumenti nei contributi e sussidi concessi dallo Stato in materia di ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936. L'esame dell'articolo fu sospeso, non tanto per motivi particolari, quanto perchè la discussione su di esso finì per coinvolgere l'intero disegno di legge: il rinvio si rese perciò necessario, anche per elaborare e concordare qualche eventuale emendamento, che dalle discussioni era stato appunto rivelato necessario.

Così va anzitutto tenuto presente il fatto che, durante l'ultima guerra, i lavori di ricostruzione e di riparazione dei locali e dei fabbricati danneggiati dai terremoti sono stati sospesi per mancanza dei materiali da costruzione ed anche per effetto del regio decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, precisamente per effetto delle disposizioni contenute negli arti-

coli 2 e 3 di questo decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1941. Ciò non impedì però che alcuni di questi fabbricati rimasti, per necessità di cose, allo stato di parziale ricostruzione, fossero successivamente, in conseguenza degli eventi bellici e dei bombardamenti, nuovamente danneggiati. Orbene, nessun sussidio viene elargito per i lavori parziali che fossero stati già eseguiti prima che si verificassero i nuovi danni bellici, nessuna indennità è stata prevista a tal fine. Viceversa io penso che sia giusto, come è stato richiesto da diverse parti, prendere un provvedimento a favore di quei proprietari che avevano già provveduto ad iniziare la ricostruzione delle loro abitazioni distrutte dal terremoto, e che, senza poterla portare a compimento, si sono visti nuovamente danneggiati o distrutti, a causa degli eventi bellici, i lavori già effettuati. Propongo, perciò, il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1:

« Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati ».

Ritengo che tale proposta, dato l'evidente spirito di equità e giustizia che la anima, possa senz'altro essere accolta dalla Commissione.

TOSELLI. Mi domando se questo emendamento proposto dal relatore non venga a creare una confusione tra due forme diverse di intervento dello Stato, quello per i danni bellici e quello per i danni provocati dai terremoti. Penso che sarebbe opportuno mantenere separati i due interventi, anche perchè presso la Camera dei deputati proprio in questi giorni è in corso di esame un disegno di legge che provvede appunto a dettare disposizioni in via generale su tutta la complessa materia dei danni di guerra. Ora, se si provvede con un provvedimento particolare ad un risarcimento parziale di tali danni, si vengono praticamente ad intralciare le disposizioni della legge generale, nei confronti delle quali si potrebbero verificare delle duplicazioni, delle sovrapposizioni o addirittura dei contrasti. Ritengo perciò opportuno rinviare qualsiasi questione inerente ai danni di guerra alla relativa legge generale e propongo quindi di soprassedere al-

l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore.

TISSI. Mi sembra che la richiesta del relatore Canevari sia giustificata. C'è una diversità di indennizzo tra il danno causato dal terremoto e il danno per eventi bellici. Se il danneggiato dal terremoto ha eseguito prima del danno per eventi bellici dei lavori anche parziali di ricostruzione, questi gli vanno riconosciuti. Quello che mi sembra difficile è invece riuscire a stabilire con precisione, a tanti anni di distanza, la consistenza dei lavori compiuti dopo il terremoto e prima del verificarsi del danno derivante dalla guerra. Se però gli aventi diritto saranno in grado di fornire delle prove sufficienti, non vedo perchè l'emendamento proposto dal relatore non debba essere accettato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho niente in contrario alla proposta del relatore, perchè è un fatto certo che la parte di lavori che sia stata eseguita, ma non completata, e successivamente di nuovo distrutta dalla guerra, è fino a questo momento esclusa da qualsiasi beneficio o indennizzo. Non posso affermarlo con decisa sicurezza, ma ho fondate ragioni per ritenere che, anche nel disegno di legge per il risarcimento dei danni di guerra che si sta discutendo alla Camera in questi giorni, un tale dettaglio non sia affatto previsto. In definitiva, si tratta di lavori che non è possibile qualificare nè come fabbricati nè come abitazioni, sicchè non ricadono nè nella legge n. 261 nè nella legge n. 409. Comunque la preoccupazione del senatore Toselli potrebbe essere superata tenendo presente l'eventuale beneficio particolare che si verrebbe a concedere approvando l'emendamento proposto dal relatore, quando si discuterà la legge generale sui danni di guerra: ma in questa, del resto, credo che sia stabilito, in linea di massima, il principio che tutti i benefici precedentemente conseguiti in seguito a danni bellici, a qualsiasi titolo ottenuti, debbono essere conteggiati in detrazione. Perciò, anche se la legge generale prevederà un risarcimento per i fabbricati incompiuti e andati nuovamente distrutti, non esiste nessun pericolo che gli interessati che abbiano usu-

fruito già di un beneficio, ne vengano a cumulare un altro per lo stesso danno.

ROMANO DOMENICO. Non sono d'accordo sull'opportunità di abbinare i due risarcimenti, quello per il fatto del terremoto e quello per il fatto della guerra: in tal modo si viene a caricare il Fondo terremoti di un onere che non gli spetta.

CANEVARI, *relatore*. Mi sembra che si sia caduti in qualche inesattezza, dovuta forse al fatto che ho fatto del mio emendamento una illustrazione troppo sommaria. Il comma aggiuntivo che propongo vuole essere una eccezione alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 che discutiamo. Questo terzo comma dice esattamente: « Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire, purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero nel caso di notifica anteriore a tale data purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti alla data indicata del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa ».

Ho già fatto presente che nel periodo considerato alcuni danneggiati avevano già ricostruito parzialmente o quasi totalmente i loro fabbricati, ma non in modo tale da poter percepire il contributo. Costoro dovettero sospendere i lavori per disposizione di legge: poi, a causa della guerra, ebbero nuovamente danneggiati i loro fabbricati. Ora, con l'applicazione di questo comma terzo, essi verrebbero esclusi dal beneficio stabilito dalla legge. Per questo ho proposto l'emendamento aggiuntivo che stabilisce proprio l'eccezione per i proprietari che si trovano in queste condizioni. La preoccupazione manifestata dal senatore Toselli non ha nulla a che vedere con la preoccupazione del senatore Romano, ispirata più che altro a motivi di ordine finanziario e contabile. A questi farò perciò presente che le informazioni in mio possesso mi permettono di assicurare che si tratta di un onere di poco conto.

All'onorevole Toselli, che ha sostenuto l'opportunità di rimandare la soluzione anche di questi casi particolari alla legge generale sui

danni di guerra, ha già risposto l'onorevole Sottosegretario. Non si possono però lasciare le cose come stanno attualmente, perchè in tal modo si verrebbero ad escludere questi danneggiati dai benefici che dovrebbero spettare loro, negando ogni giusto intervento a favore di persone che, a mio parere, ne hanno invece pieno diritto.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dal senatore Romano riguarda in sostanza la competenza dei fondi stanziati, ma mi sembra che sia compito dell'Amministrazione risolvere questo problema.

ROMANO DOMENICO. Ma il risarcimento deriverebbe da due titoli diversi.

PRESIDENTE. Il Ministero competente può benissimo istituire un fondo con due titoli diversi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei cercare di chiarire, prima che agli altri, a me stesso, la situazione, perchè sono piuttosto imbarazzato di fronte a questa specie di groviglio che si va rivelando in merito alla legislazione sui terremoti. Mi sembra che si tratti di questo, e l'onorevole Romano mi corregga se sbaglio. Senza l'aggiunta proposta da Canevari, per la parte di edificio ricostruita prima di quella tale data, si darebbe il sussidio per terremoti non migliorato, e questa disposizione avrebbe un fondamento logico per il fatto che, siccome la ricostruzione è avvenuta in tempi in cui costava di meno, non vi è nessuna ragione di rivalutare il sussidio; si rivaluta invece naturalmente il sussidio per la parte che si deve ricostruire oggi.

Può ora però essersi verificato il caso che quella tale parte già ricostruita prima di quella data sia andata nuovamente distrutta per gli eventi bellici. Il danneggiato la deve ricostruire oggi ed io, Stato, riconosco che gliela debbo pagare ai prezzi di oggi e non di allora, dato che è oggi che la deve ricostruire. Quindi mi pare che la proposta Canevari sia da ritenere, da questo punto di vista, senz'altro giusta. La preoccupazione manifestata dal senatore Toselli ha un suo fondamento. Egli dice: « potrebbe avvenire che il danneggiato chieda due volte il risarcimento per lo stesso danno, cumulando così due interventi, il che non sareb-

be nè regolare nè giusto ». Ora mi pare che questa preoccupazione possa essere senz'altro superata tenendo presente quello che ho detto poco fa, e cioè che nella legge generale sui danni bellici è fissato il principio generale della non cumulabilità dei benefici. La preoccupazione perciò si può considerare superata.

Il senatore Romano invece — e formalmente non si può dire che non abbia ragione — sostiene che quella parte di lavori che doveva essere sussidiata dal Fondo per i terremoti per una cifra x e che è andata distrutta nuovamente per danni bellici deve essere pagata dal fondo relativo, secondo le norme che presiedono a questi indennizzi. Il Fondo per i terremoti dovrebbe invece pagare soltanto quella parte che era ancora da ricostruire. Vorrei fare osservare al senatore Romano che questo amore di assoluta esattezza, più contabile che sostanziale, potrebbe comportare delle complicazioni di carattere amministrativo e comunque si risolverebbe sempre in un danno per l'interessato, il quale, in definitiva, anche a titolo di danni bellici, ammesso che possa avere qualche indennizzo per qualcosa che non era ancora una casa o una abitazione, ma un pezzo di muro, finirebbe per vederselo pagato certamente in misura molto minore di quello che invece meriterebbe. Quindi credo che forse potremmo superare anche questa preoccupazione del senatore Romano, lasciando che l'Amministrazione, in questi casi, si comporti secondo giustizia, tenendo conto degli inconvenienti da lui fatti presenti.

ROMANO DOMENICO. Non concordo con quanto è stato detto dal relatore e dal Sottosegretario e sono sicuro che, se si chiedesse un parere al Ministro del tesoro, questo sosterebbe la mia tesi e cioè che i danni di guerra, di qualsiasi natura essi siano, debbono essere pagati dal Fondo per i danni di guerra e che i danni da terremoto, e solo quelli, debbono essere pagati dal Fondo per i terremoti. Anche in passato si sono verificati casi del genere, ma non si è mai ammessa la cumulabilità dei danni di diversa causa e di conseguenza di fondi diversi. Voglio poi richiamare l'attenzione sul fatto che per una decisione su questo punto è da ritenere necessario il parere della Commissione finanze e tesoro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che, se si seguisse il parere del senatore Romano, si verrebbe a creare una situazione tale da impedire agli interessati la ricostruzione. Essi, infatti, per poter beneficiare dei vantaggi concessi dalla legge, dovrebbero prima ricostruire quella parte dei fabbricati eventualmente andata distrutta a causa della guerra e poi da quel momento richiedere i benefici di questa legge. Ma siccome è molto difficile stabilire in quale misura e quando potranno avere un risarcimento a titolo danni bellici, praticamente si verificherebbe che gli interessati si troverebbero nella impossibilità di effettuare qualsiasi costruzione e così finirebbero per non avere nessun beneficio.

TISSI. La situazione può essere, a mio parere, così brevemente riassunta nei suoi termini più semplici. Una persona aveva una casa, che è stata distrutta dal terremoto. Questa persona l'ha ricostruita, però non totalmente, tuttavia spendendo una certa somma. La parte ricostruita è andata nuovamente distrutta dalla guerra. Quindi quella persona ha subito due volte il danno ed ha perciò diritto a riavere ancora una volta il relativo contributo dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto anzitutto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero nel caso di notifica anteriore a tale data purchè i ter-

mini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore Canevari ed accettato dal Governo, del seguente tenore:

« Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1952, ai competenti Uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.

Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli Uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio maggiorato, per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

CANEVARI, *relatore*. Vorrei far presente che il termine contemplato in questo articolo è già scaduto. Propongo perciò che alle parole: « 30 giugno 1952 », siano sostituite le altre: « 31 dicembre 1953 ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non ha naturalmente alcuna difficoltà ad accettare uno spo-

stamento del termine previsto nell'articolo 2, tanto più che esso è già scaduto. Vorrei però pregare il relatore di accettare la data del « 30 giugno 1953 », essendo necessario far coincidere questo termine con la scadenza dell'esercizio finanziario.

CANEVARI, *relatore*. Non insisto sulla data da me proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2 con la modificazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente articolo 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'articolo 2 della presente legge.

ROMANO DOMENICO. L'articolo 3 sottoposto al nostro esame distingue fra detentori di diritto al mutuo a titolo originario e detentori a titolo oneroso, perchè tale diritto fu considerato di natura reale, e quindi disponibile indipendentemente dal cespite danneggiato che vi dava origine.

Successivamente, però, verificatesi talune sperequazioni, dovute anche all'aumento del tasso di interesse in seguito alla guerra 1915-1918, si stabilì l'accessorietà del diritto al cespite danneggiato. Senonchè questa disposizione venne elusa in conseguenza delle norme sulla ricostruzione nelle zone sismiche, per cui gli edifici distrutti potevano essere ricostruiti in luogo diverso da quello originario. In considerazione di tutto questo, la legge del 1933 proporzionò il contributo al costo del diritto

al mutuo, ove fosse stato acquistato a titolo oneroso. In ogni caso il contributo cui desse diritto un titolo derivato, veniva fissato in una misura molto minore di quello che sarebbe spettato al titolo originario.

Quando venne in Commissione la precedente legge, che rivalutava il mutuo, la Commissione finanze e tesoro, tramite il suo Presidente, fece opposizione ad una analoga disposizione. Gli onorevoli Commissari ricorderanno che questa Commissione si conformò al parere della 5^a Commissione, decidendo di lasciare in vigore le norme del 1933.

Oggi abbiamo approvato una rivalutazione di 50 volte degli stessi contributi; ma con l'articolo 3 si vorrebbe abolire la distinzione fra diritto a mutuo originario e diritto derivativo. Non mi pare giusto, tanto più se teniamo presente l'entità della rivalutazione. Propongo pertanto la soppressione di questo articolo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La distinzione tra diritti originari e derivativi, fissata con la legge 26 gennaio 1933, n. 11, e riportata nella legge 4 aprile 1935, n. 454, fu abolita con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531, che consentì di corrispondere il sussidio nella stessa misura tanto ai detentori di diritto originario, quanto ai detentori a titolo oneroso. Praticamente perciò la questione posta dal senatore Romano si può dire ormai superata.

L'articolo 3 si propone invece di ovviare ad un altro inconveniente presentatosi nella pratica attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 531. È accaduto infatti che il sussidio, rivalutato secondo le norme della citata legge, non poteva essere concesso per l'intero ammontare, in quanto che, a termini della legge 4 aprile 1935, n. 454, il sussidio dello Stato non può superare l'importo della spesa prevista, la quale, risalendo il progetto originario agli anni dell'anteguerra, e dovendosi invece i lavori eseguire in questi anni del dopoguerra, non può più indubbiamente essere rispettato. Non si tratta quindi di risolvere in questa sede la questione di fondo, se si debba cioè mantenere o meno la discriminazione tra i diritti acquisiti originariamente e i diritti acquisiti a titolo oneroso, ma si tratta solo di consentire l'aggiornamento del progetto originario, fino a questo momento improponibile per la

decadenza del termine della legge 4 aprile 1935, n. 454.

CANEVARI, *relatore*. A quanto detto dal Sottosegretario, ritengo opportuno aggiungere che, approvando l'articolo 1, abbiamo anche approvato l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531. Tale articolo contiene per l'appunto la disposizione che la corresponsione del contributo è fatta nella misura medesima tanto ai detentori originari, quanto ai detentori a titolo oneroso. Se sopprimiamo l'articolo 3, come propone il senatore Romano, la materia rimarrebbe senza una regolazione, non solo, ma si lederebbe un diritto ormai acquisito.

PRESIDENTE. Il senatore Romano Domenico insiste nel suo emendamento?

ROMANO DOMENICO. Insisto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, proposto dal senatore Romano Domenico, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è stata già data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

È consentito il trasferimento del diritto a contributo, comunque pervenuto agli attuali possessori, ad area diversa da quella prescelta e denunciata, anche in altro Comune della stessa provincia purchè in questo ultimo caso il trasferimento si effettui da Comuni dove non esistono più baracche a Comuni nei quali vi siano ancora baracche da eliminare. Non è richiesto, all'uopo, il trasferimento di domicilio previsto dall'articolo 1, comma secondo, del regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178.

CANEVARI, *relatore*. In base a quanto ho già avuto occasione di esporre in sede di discussione generale e di discussione dell'articolo 1, propongo la soppressione in questo articolo delle parole: « comunque pervenuto agli

attuali possessori », che, se mantenute, potrebbero dar luogo a speculazioni che vanno assolutamente evitate. Esso consentirebbe il trasferimento del diritto al contributo, comunque pervenuto agli attuali possessori, anche ad aree comprese in territori diversi da quelli dello stesso Comune, contrariamente a quanto era previsto dal testo unico del 1917.

Tale testo unico, emanato in conseguenza del terremoto del 1908 e approvato con decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1917, n. 1989, riconosceva infatti la facoltà di cessione del diritto sul mutuo, ma limitatamente all'ambito dello stesso Comune in cui era situato l'immobile cui tali diritti inerivano, mentre analoga facoltà non era riconosciuta ai proprietari danneggiati da altri terremoti, come quello della Marsica. Dunque questa disposizione si riferiva particolarmente ai terremoti del 1908 della Calabria e della Sicilia. Questa frase: « comunque pervenuto agli attuali possessori », fa nascere il dubbio che si vogliano sopprimere le limitazioni contenute nel citato testo unico, mentre non esiste alcuna ragione per modificare quelle disposizioni.

La trasmissione del diritto al mutuo è regolata dall'articolo 269 e seguenti del testo unico; poichè il termine ultimo previsto dalla legge per presentare la domanda e i relativi documenti per ottenere il sussidio dello Stato venne a scadere improrogabilmente in data 31 marzo 1927, ne derivò di conseguenza che le compravendite furono ammesse e riconosciute efficaci non oltre il termine predetto. Ecco perchè mi è sorto il dubbio che, con le parole « comunque pervenuto » si voglia ammettere la possibilità che eventuali acquisti successivi al termine predetto diano ancora diritto al contributo. Perciò ritengo di poter proporre alla Commissione di sopprimere queste parole dell'articolo 4 del disegno di legge, con che lasceremmo impregiudicato lo stato attuale della legislazione in ordine ai diritti al mutuo pervenuti a titolo oneroso agli attuali possessori.

ROMANO DOMENICO. Lo Stato ha deciso di concedere contributi nell'interesse esclusivo della ricostruzione dei centri terremotati. Consentire che si vada a costruire al di fuori del territorio del Comune significa elu-

dere lo spirito della legge. Quando poi un successivo titolare del diritto al mutuo, invece di costruire in un qualsiasi paese della Calabria o della Sicilia, costruisce a Reggio Calabria o a Messina, evidentemente entra nella proprietà di un bene dal valore ben diverso da quello per il quale ha diritto al contributo. Invece, l'espressione « comunque pervenuto », riferita al diritto al contributo, attiene alla distinzione fra titolo originario e titolo derivato, e quindi non ha alcuna importanza, sempre che non si conceda il diritto di andare a costruire fuori del territorio dello stesso Comune.

Ritengo perciò che debba essere mantenuta inalterata la disposizione della legge del 1949, come quella che, non distinguendo fra titoli originari e titoli derivati, vieta di costruire al di fuori del territorio del Comune; di conseguenza propongo la soppressione dell'intero articolo 4.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vorrei sembrare formalmente incoerente se mi dichiaro favorevole alla soppressione di questo articolo.

L'articolo 4 consentirebbe, sostituendo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531, di trasferire la ricostruzione di questi fabbricati ad aree fuori del Comune, ma nell'ambito della Provincia, mantenendosi inalterato il diritto al contributo dello Stato. Nello stesso articolo 4, oltre quanto rilevato dal senatore Romano, trovo anche una piccola insidia. Vi si prevede infatti la possibilità di trasferire la ricostruzione in Comuni in cui esistano ancora delle baracche: ma baracche esistono anche e specialmente in grandi città, come Roma, Reggio Calabria e Messina e la conseguenza sarebbe la nascita di un diritto al contributo per costruzione di edifici in queste grandi città, contro lo spirito della legge, e con tutte le speculazioni che il relatore ed il senatore Romano hanno paventato.

Mi pare quindi che sia assolutamente da respingere questo criterio, lasciando vivere lo articolo della più volte citata legge 29 luglio 1949, n. 531, il quale stabilisce: « È consentito il trasferimento del diritto a contributi, ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, quando la nuova

area si trovi nel territorio dello stesso Comune ».

Vorrei anche aggiungere un'ultima osservazione: con la soppressione dell'articolo 4 non solo si impediscono delle speculazioni, ma si applica anche il principio generale di non incoraggiare l'abbandono dei piccoli Comuni a vantaggio delle grandi città.

S'intende infine che, in sede di coordinamento, dovranno essere soppresse, nel primo comma dell'articolo 1 le parole: « e 3 », intendendosi di conseguenza abrogati, della legge 29 luglio 1949, n. 531, i soli « articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento pressivo dell'articolo 4, proposto dal senatore Romano Domenico ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 1 resta di conseguenza modificato nel senso che non vi si farà cenno dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

Art. 5.

Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'articolo 2, del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578.

(È approvato).

Art. 6.

Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1935 n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto o in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvederà in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo

3 settembre 1947, n. 940. della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge.

Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

Sullo stesso ammontare dovrà essere trattato anche l'importo delle obbligazioni danneggiate terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, numero 531.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Castelli Avolio: « Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione » (N. 2631) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Castelli Avolio: « Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

GENCO, *relatore*. Nella riunione del 19 giugno 1950 questa Commissione approvò un disegno di legge, ora legge dello Stato, sulla proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo. Il termine, che veniva a scadere il 31 luglio 1952, a seguito di una successiva proroga concessa al provvedimento originario, venne così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955. Il disegno di legge, però, dato il suo carattere limitato, nulla prevedeva circa gli stanziamenti occorrenti per il risanamento igienico del quartiere Santa Maria a Bitetto di quella città. È inutile che io vi esponga le condizioni di questo quartiere: basterà accennare che sono analoghe a quelle dei famosi « sassi » di Matera.

Alla lacuna lamentata provvedette il deputato Castelli Avolio, il quale, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di proroga, presentò la proposta di legge che ci è stata trasmessa dalla Camera dei deputati e della quale io propongo l'approvazione anche da parte della nostra Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge in esame in realtà è di competenza del Ministero dei lavori pubblici soltanto per l'articolo 1, riguardante la proroga del termine per il piano regolatore. Le altre norme sono di natura finanziaria e, poichè su di esse la Commissione finanze e tesoro, come ho udito, ha dato parere favorevole, non mi resta che associarmi alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituita dalla seguente:

« a) il prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base

ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa ».

« Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200 milioni, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento. Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-55 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 10 è abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni

di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e reiezione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Massini, Gavina e Meacci: « Disposizioni per i vincitori dei concorsi ad alunni d'ordine delle Ferrovie dello Stato » (N. 2621).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Massini, Gavina e Meacci: « Disposizioni per i vincitori dei concorsi ad alunni d'ordine delle Ferrovie dello Stato ».

La proposta di legge consta di un articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

Ai vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1942, n. 1928, per 700 posti di alunno d'ordine, i quali abbiano conseguito la nomina nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è conferita agli effetti dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, l'anzianità dal 1° dicembre 1943.

BORROMEO, *relatore*. Nel dicembre 1942 le Ferrovie dello Stato bandirono concorsi interni per 22 posti di allievo ispettore in prova, 40 di assistente lavori in prova, 30 di sorvegliante lavori in prova, 200 di sottocapo delle stazioni in prova e 700 di alunno di ordine in prova. Mentre i primi 4 concorsi ebbero svolgimento regolare e l'assunzione dei vincitori avvenne tra il 1° settembre e il 1° dicembre 1943, il concorso per 700 posti di alunno in prova delle stazioni, dopo le prove scritte, svoltesi il 13 e il 14 luglio 1943, subì una sospensione, per cui le prove orali si svolsero soltanto nell'aprile 1946 e i vincitori vennero assunti in data 15 novembre 1946. A seguito di ciò, mentre i vincitori dei primi quattro

concorsi poterono occupare fin dal 1943 il posto in ruolo, gli alunni d'ordine poterono entrare in ruolo solamente nel 1946, perdendo in sostanza tre anni di anzianità.

I senatori Massini, Gavina e Meacci, con la proposta di legge in esame, propongono che anche ai vincitori del concorso per 700 posti di alunno sia conferita, agli effetti dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, l'anzianità dal 1° dicembre 1949

Indubbiamente non si può disconoscere la triste situazione nella quale questo personale è venuto a trovarsi per cause indipendenti dalla sua volontà; ma è altrettanto fuori discussione, a mio modo di vedere, che non si possono sconvolgere le disposizioni che regolano l'assunzione dei vincitori di concorsi, e non si possono perciò annullare con una proposta di legge del tutto specifica e particolare i danni che costoro a causa della guerra hanno purtroppo dovuto subire. È poi da considerare che se si accettasse il principio di retrodatare l'anzianità di questo personale, si verrebbe a stabilire un precedente di cui pretenderebbero poi, inevitabilmente, di valersi quanti, sempre a causa della guerra, hanno perduto anni di anzianità nelle carriere o, magari, hanno dovuto ritardare gli studi.

Si potrebbe anche supporre che taluni dei concorrenti che sostennero le prove scritte siano deceduti, per cause di guerra, prima di sostenere le prove orali. Non sarebbe possibile non considerare anche il caso di costoro, onde salvaguardare gli eventuali diritti degli eredi: si arriverebbe quindi addirittura a dover stabilire nei loro confronti una presunzione di effettivo superamento delle necessarie prove orali.

Penso pertanto che la proposta di legge debba essere, sia pure con rammarico, senz'altro respinta.

MASSINI. Il senatore Borromeo ha dato parere contrario alla proposta che, insieme con i colleghi Meacci e Gavina, ho ritenuto di dover presentare per cercare di rimediare ad una delle tante dolorose conseguenze della guerra. Ma il relatore ha dovuto purtroppo riconoscere che un danno per questo personale c'è stato: questo danno potrebbe essere riparato proprio con la nostra proposta di legge, la quale, del resto, non comporterebbe neanche un

sensibile aggravio finanziario, dato l'esiguo numero degli interessati.

BORROMEO, *relatore*. 700 dipendenti non sono poi tanto pochi.

MASSINI. Il senatore Borromeo non ha portato contro la nostra proposta altro argomento che quello che non è giusto riparare al danno subito da una sola categoria ma che bisognerebbe, se mai, provvedere anche a tutti gli altri che sono stati danneggiati dalla guerra. Siccome ciò non è possibile, non bisognerebbe provvedere a nessuno.

Io penso invece che intanto si potrebbe venire incontro alle esigenze di costoro che hanno sentito il bisogno di porre il loro problema. Faccio osservare che questo personale si trova, negli uffici, gomito a gomito con colleghi che sostennero le prove scritte nello stesso periodo, ma nei loro confronti gode di tre anni in meno di carriera. E pensate cosa ciò significhi soprattutto agli effetti della pensione.

Non nego che altri abbia subito, in conseguenza della guerra, danni più gravi di questo: ma non ritengo che ciò possa costituire un argomento contro la nostra proposta. Invito pertanto la Commissione a volerla prendere in favorevole esame.

BORROMEO, *relatore*. Ho riconosciuto che questi vincitori di concorsi possono avanzare delle ragioni morali in loro favore. Ma la proposta di legge non può essere presa in considerazione per una questione di principio e precisamente per il fatto che, quando si sostiene un concorso, si ha diritto ad occupare il posto solo quando il concorso stesso sia stato superato. Nessuna disposizione stabilisce che si possa occupare un posto per il quale non è stato possibile concorrere, sia pure per causa di forza maggiore.

Pensiamo agli studenti chiamati alle armi che non hanno potuto conseguire in tempo la licenza liceale ed al loro ritorno si sono trovati in ritardo di tre o quattro anni. Come si potrebbe provvedere per costoro, che si trovano in una situazione analoga?

Possiamo esprimere il nostro dispiacere perchè si è verificato questo caso, come ci rammarichiamo di altri casi più gravi, ma non possiamo provvedere nel senso proposto dal senatore Massini.

GENCO. Dichiarandomi contrario alla proposta di legge in esame, voglio fare osservare alla Commissione che situazioni analoghe si sono verificate non solo nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato ma anche in molte altre amministrazioni statali e parastatali. Non possiamo introdurre un principio nuovo per il personale delle Ferrovie senza poi estenderlo a tutti coloro che sono stati colpiti in modo analogo.

Tanto per citare un esempio, ricorderò che, nei recenti concorsi per i ruoli transitori nelle scuole medie, si sono avuti duemila vincitori. Ma il 16 ottobre il Ministro ha dovuto mettere lo sbarramento alle nomine e sono stati perciò nominati solo 1315 insegnanti. Costoro avranno la nomina in ruolo, sia pure transitorio, dal 1° ottobre 1952, mentre gli altri, dal 1316° in poi, potranno essere nominati soltanto col 1° ottobre 1953.

Questi ultimi, benchè vincitori del concorso, avranno pertanto una anzianità inferiore di un anno. Ciò perchè si ha diritto ad occupare il posto in ruolo solo nel momento in cui avviene la nomina. Anche oggi si dà il caso di concorsi che vanno avanti per mesi e per anni, che non possono avere sollecito svolgimento per diverse ragioni, e di concorsi che vengono rimandati. Ciò non dà certamente agli interessati il diritto di chiedere una retrodatazione di anzianità.

Pertanto mi dichiaro d'accordo con le conclusioni negative del relatore: troppo pericoloso sarebbe stabilire un principio, di cui vorrebbero e potrebbero poi valersi tutti coloro che ritengono di trovarsi in situazioni analoghe.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico della proposta di legge di cui è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 » (N. 2609) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo

netto della pensione di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Nel 1922, al personale disposto ad andare volontariamente in pensione, fu concessa una gratifica straordinaria pari ad un anno di stipendio. Molti si valsero di questa disposizione, ma, in seguito alle proteste di coloro che furono collocati in pensione in base ai decreti n. 143 e 153, il Governo fascista stabilì che quell'anno di stipendio fosse recuperato con una trattenuta sulla pensione, attuata prima nella misura del 10 per cento e poi in quella del 5 per cento. Si considerò in base alle tabelle l'età media probabile di morte dei pensionati e si calcolò pertanto la ritenuta in modo che nel periodo tra il collocamento a riposo e la morte fosse completamente restituita la somma percepita. Senonchè parecchi pensionati, per bontà di Dio, hanno avuto la fortuna di vivere più a lungo del previsto ed oggi si trovano a dover ancora versare il 5 per cento della loro pensione. Oggi, con pensioni sia pure modeste, si tratta di somme che superano le 2 mila lire mensili. Il presente disegno di legge abolisce la ritenuta; è un provvedimento di altissimo carattere morale ed invito perciò la Commissione ad approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in virtù del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.

(È approvato).

Art. 2.

La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950-51, derivante al « Fondo pensioni e sussidi » in dipendenza

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 144^a RIUNIONE (13 novembre 1952)

dell'attuazione della presente legge, è compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento inserito al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.

La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951-52, è compensata con corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.